# UNIONE DEI COMUNI "VALLE DEGLI IBLEI"

Buccheri - Buscemi Canicattini Bagni - Cassaro - Ferla Palazzolo Acreide - Sortino

sede Via Maestranza, 5 96010 PALAZZOLO ACREIDE – SR

**2** e **3** 0931.876049

C.F. 93045730897 www.unionevalleiblei.it unionevalleiblei@pec.it segreteria@unionevalleiblei.it

Data				
------	--	--	--	--

N.Prot. ...../UC

# CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

CAPITOLATO SPECIALE PER L'AFFIDAMENTO IN LOTTI DI SERVIZI RIVOLTI ALLA PRIMA INFANZIA IN ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA SERVIZI DI CURA INFANZIA - AZIONE 1 "SOSTEGNO DIRETTO ALLA GESTIONE DI STRUTTURE A TITOLARITA' PUBBLICA" - PRIMO RIPARTO PAC.

# ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO

Servizio educativo di interesse pubblico rivolto ai bambini da 18 mesi a tre anni, che consente l'affidamento quotidiano e continuativo dei bambini ad educatori qualificati.

E' un ambiente di cura e sviluppo delle potenzialità cognitive, affettive, relazionali del bambino; supporta la famiglia nella cura e nella crescita, offre al bambino esperienze diverse da quelle vissute a casa e stimoli maggiormente rispondenti ai bisogni dei bambini.

Il servizio promuove, in stretto raccordo con le famiglie, un progetto educativo orientato a sostenere il benessere e lo sviluppo integrale dei bambini, nel rispetto dei ritmi e degli stili individuali di crescita e sviluppo.

Oggetto del presente capitolato è l'affidamento della gestione del servizio denominato: "Spazio al gioco" per bambini da 18 mesi a tre anni Servizio integrativo per l'infanzia, Distretto 48 di Siracusa, da attivare nei Comuni di Cassaro, Buscemi, Buccheri, Ferla, Palazzolo Acreide, Canicattini Bagni e Sortino".

**Il servizio** prevede l'attivazione di n° 6 centri, "*Spazio Gioco* per Bambini", ciascuno dei quali accoglierà bambini, anche diversamente abili, di età compresa tra i 18 e i 36 mesi, residenti nei Comuni di Cassaro, Buscemi, Buccheri, Ferla, Palazzolo Acreide, Canicattini Bagni e Sortino.

Il servizio è finalizzato a garantire Spazio gioco per i bambini ed è flessibile nella frequenza e negli orari, con finalità educative e di socializzazione. Si prevede l'elaborazione di specifici progetti pedagogico - Educativo, condivisi con le famiglie e nell'ottica di continuità e collegamento con eventuali altri servizi.

Il servizio avrà la durata di 10 mesi, come definito dalla variazione del crono programma approvato dal Ministero dell'Interno, che prevede l'attivazione nel 2° semestre 2015.

Il servizio comprende anche il sostegno per bambini in situazione di handicap.

### ART. 2

PRINCIPALI NORME DI RIFERIMENTO.

Si definisce di seguito il quadro delle principali norme che disciplinano il servizio oggetto dell'appalto:

- L. 6 dicembre 1971, n. 1044
- L.R. 14.09.1979, n. 214 (Disciplina degli asili nido nella Regione siciliana);
- Decreto Presidenziale della Regione siciliana del 16 maggio 2013 "Nuovi standard strutturali ed organizzativi per i servizi educativi per la prima infanzia";

Il soggetto che risulterà aggiudicatario è tenuto a gestire i servizi con propria organizzazione, nel rispetto delle disposizioni legislative statali, della Regione Sicilia e del presente capitolato.

Il servizio dovrà essere espletato nel rispetto del Regolamento Distrettuale ed è comunque richiamata ogni altra norma regionale, italiana ed europea, applicabile ai servizi oggetto dell'appalto.

### ART. 3

### **OBIETTIVI E FINALITA'**

La finalità del servizio è quella di fornire alle famiglie un servizio educativo e di supporto per i bambini di età da 18 mesi a 3 anni. L'obiettivo principale da perseguire è quello di ottenere una gestione dei servizi e delle strutture tesa all'efficienza e all'efficacia, al rispetto di tutte le disposizioni vigenti e future, di qualunque rango, comprese quelle regolamentari e operative dei Comuni. Il servizio offerto dovrà essere capace di garantire in ogni momento e con sempre maggiore intensità la realizzazione della finalità cui il servizio è deputato, supportato da un sistema di controllo della qualità e della quantità delle prestazioni rese, finalizzato al miglioramento dei risultati e atto a garantire un elevato standard di soddisfazione degli utenti e il contenimento dei costi.

E' un servizio socio-educativo che si propone di rispondere in particolare ai bisogni primari della vita del bambino fino al terzo anno di età, garantendo allo stesso adeguate condizioni per la crescita psico-fisica, per l'apprendimento e l'inserimento sociale.

Il servizio si fonda sull'idea determinante che la prima infanzia presenta forti potenzialità di sviluppo e che i bambini sono soggetti di diritti.

Lo sviluppo inteso come apprendimento e crescita, può avvenire soltanto attraverso la relazione con "altri significativi", il servizio ha lo scopo di aiutare ogni bambino/a a crescere in stato di benessere, ad acquisire le abilità, le conoscenze, le competenze affettive e relazionali utili per costruirsi una esperienza di vita ricca, originale e armonica.

Il servizio prevede la custodia, la cura e attività di socializzazione dei bambini inseriti. Promuove l'acquisizione di competenze sociali, affettive e cognitive del bambino attraverso la predisposizione dell'ambiente e di situazioni ludico-sociali sulla scorta di modelli pedagogici, obiettivi educativi e strategie operative definite.

Il progetto educativo prevede attività ludico-educative e momenti di cura, con particolare attenzione al rispetto dei ritmi e dei bisogni individuali dei bambini, in relazione all'età.

Il Progetto dovrà esplicitare tempi, attività e strategie educative, tenendo presenti i seguenti presupposti essenziali:

- attenzione ai bisogni di sicurezza e di autonomia relativi all'età dei bambini;
- suddivisione dei bambini in sezioni omogenee o miste in base all'età garantendo piccoli gruppi con un educatore di riferimento;
- stabilità degli educatori, per dare continuità di relazione ai bambini e instaurare rapporti di fiducia e collaborazione con le famiglie;
- valorizzazione delle routine quali momenti strutturanti in grado di contribuire all'armonico sviluppo dei bambini;
- coinvolgimento delle famiglie, ai fini anche dell'integrazione e valorizzazione delle differenze culturali, con organizzazione di attività specifiche, anche laboratoriali, rivolte agli adulti in spazi e tempi ad essi dedicati;
- attuazione di percorsi atti a facilitare il passaggio dei bambini alla scuola dell'infanzia, nell'ottica della continuità educativa.

L'Affidatario deve garantire l'accoglienza al proprio interno anche di bambini diversamente abili o in condizione di svantaggio sociale e/o economico e/o culturale che saranno indicati dai Comuni.

Nel caso in cui tra i bambini frequentanti il servizio vi siano bambini/e con disagio psico-fisico, l'affidatario, di comune accordo e su richiesta dell'Ente, provvederà ad integrare il proprio personale per le ore necessarie, in relazione alla frequenza e alla tipologia della disabilità.

# ART. 4

## **LOCALI**

Il servizio sarà realizzato nei seguenti plessi già adibiti a Scuola dell'Infanzia:

I centri "Spazio Gioco per Bambini", saranno realizzati:

- per i Comuni di Ferla e Cassaro nei locali della Scuola dell'Infanzia di Via Pestalozzi a Ferla;
- per il Comune di Buscemi nei locali della Scuola dell'Infanzia di Via Marconi 29, Buscemi;
- per il Comune di Buccheri nei locali della Scuola dell'Infanzia Monsignor Pappalardo, Buccheri.
- per il comune di Canicattini Bagni presso l'Asilo Nido Comunale "S. Maria Goretti";
- per il Comune di Palazzolo Acreide presso la Scuola per l'Infanzia "Madre Teresa di Calcutta";
- per il Comune di Sortino presso l'Asilo Nido "L'Aquilone"

Il soggetto aggiudicatario si impegnerà a mantenere i locali affidati in ordine e funzionali allo svolgimento dell'attività.

All'atto dell'inizio del servizio dovrà essere redatto il verbale di consegna delle strutture e dell'arredo in dotazione ad esse, sottoscritto dal gestore e dai responsabili del servizio dei Comuni interessati. Al termine del contratto l'affidataria riconsegnerà i locali, gli impianti e le attrezzature, l'arredo e quant'altro nelle normali condizioni di funzionamento. Anche la riconsegna avverrà in contraddittorio tra le parti e in quell'occasione si verificherà lo stato dei beni che dovrà risultare corrispondente per qualità e quantità a quanto consegnato, salvo il normale deterioramento derivante dall'uso e secondo le regole stabilite nei successivi articoli. L'affidataria dovrà usare con diligenza i locali, gli impianti e le attrezzature prese in consegna in modo da assicurare la migliore conservazione e il più efficiente grado di funzionamento. I Comuni provvederanno alle manutenzioni straordinarie e a tal fine l'affidataria dovrà segnalare immediatamente ogni guasto che richieda interventi straordinari. Saranno a carico dell'affidataria la manutenzione ordinaria, gli interventi e le sostituzioni necessarie per incuria e negligenza del personale stesso.

## ART.5

## **DESTINATARI**

Bambini di età compresa fra 18 mesi e 3 anni.

Nei Servizi educativi oggetto dell'appalto saranno accolti, con precedenza sugli altri, bambini in situazione di disabilità, così come previsto dall'art.12 della Legge 104/1992. Il soggetto aggiudicatario si dovrà impegnare ad attuare il progetto educativo individualizzato (PEI), in relazione alla presenza di bambini in situazione di handicap, concordato fra famiglia, Comune, ASP, coordinatore ed educatore di sostegno, qualora ne sia prevista la presenza.

L'ammissione dei bambini sarà fatta dai Comuni titolari del servizio sulla base di apposite graduatorie formate secondo quanto indicato dall'art. 7 del presente capitolato e dagli appositi regolamenti comunali.

## ART. 6

## **DESCRIZIONE DEL SERVIZIO**

Il servizio prevede l'attivazione di n° 3 centri, "Spazio Gioco per Bambini", ciascuno dei quali accoglierà n.10 bambini, anche diversamente abili, (per complessivi n. 30 Bambini) di età compresa tra i 18 e i 36 mesi, residenti nei Comuni di Cassaro, Buscemi, Buccheri e Ferla.

Il servizio è finalizzato a garantire Spazio gioco per i bambini ed è flessibile nella frequenza e negli orari, con finalità educative e di socializzazione. Si prevede l'elaborazione di specifici progetti pedagogico - Educativo, condivisi con le famiglie e nell'ottica di continuità e collegamento con eventuali altri servizi.

Per i centri Spazio gioco per bambini da 18 mesi a tre anni, anche diversamente abili, previsti per i Comuni di Palazzolo Acreide, Canicattini Bagni e Sortino, il servizio sarà flessibile nella frequenza e negli orari, con finalità educative e di Socializzazione. Si prevede l'elaborazione di specifici progetti pedagogico - Educativo, condivisi con le famiglie e nell'ottica di continuità e collegamento con eventuali altri servizi.

Il servizio avrà la durata di 10 mesi, come definito dalla variazione del crono programma approvato dal Ministero dell'Interno, che prevede l'attivazione nel 2° semestre 2015.

- Oneri inerenti la sicurezza (piano di sicurezza ed evacuazione dei locali, D.P.I).;
- Fornitura di tutto il materiale di facile consumo occorrente per lo svolgimento delle attività didattiche;
- Fornitura del personale (educatori ed ausiliari), che provveda alla gestione dei servizi oggetto del presente appalto presso le rispettive strutture;
- Gestione conforme alla legislazione vigente, alle norme ed ai vigenti Regolamenti Regionali e comunali.

L'elencazione che precede ha finalità esplicativa e non esaurisce gli oneri a carico dell'aggiudicatario, che comprendono comunque ogni intervento necessario alla regolare, continuativa e soddisfacente gestione del servizio affidato in appalto.

#### ART.7

### COMPITI E RUOLO DELL'AFFIDATARIO

Il progetto proposto, insieme al presente capitolato, rappresenta parte integrante degli atti disciplinanti il servizio e i rapporti tra il Distretto 48 e per esso il capofila Comune di Siracusa e l'affidataria, che pertanto si obbliga a dare piena esecuzione sia a quanto previsto dal capitolato, che a quanto specificato nel progetto.

- a) Il servizio dovrà essere svolto dall'affidataria esclusivamente a suo rischio, con proprio personale, mediante autonoma organizzazione di impresa. In particolare l'affidatario assicura il regolare svolgimento del servizio attraverso la gestione diretta del proprio personale, di propri strumenti e mezzi necessari per la realizzazione degli interventi, verifica direttamente il rispetto degli orari degli operatori individuando le forme più opportune a tale scopo.
- b) L'affidataria provvede all'organizzazione complessiva del Servizio in oggetto e alle concrete modalità di espletamento attraverso la migliore pianificazione delle attività, articolazione degli interventi, individuazione dei percorsi, organizzazione e migliore utilizzo degli eventuali mezzi e attrezzature, sulla base delle finalità perseguite dal servizio.
- c) L'organizzazione del servizio deve essere ispirata a criteri di efficienza, efficacia e massima economicità. L'affidataria informa tempestivamente i Comuni interessati per territorio, su ogni aggiornamento del quadro organizzativo complessivo del servizio ed è tenuta ad individuare modalità per recepire eventuali modifiche o accorgimenti.
- d) L'affidataria è tenuta a consegnare ad ogni Amministrazione interessata, formalmente e per iscritto, prima dell'avvio del servizio:
- Elenco degli operatori impiegati e relativi titoli posseduti;
- Le modalità organizzative del servizio contenenti gli orari di apertura, le modalità organizzative dei dipendenti e lo svolgimento delle attività.

Inoltre dovrà essere prodotta una relazione trimestrale sull'andamento del servizio, contenente anche eventuali elementi di criticità che dovessero intervenire nel servizio, al fine di una valutazione degli interventi attuati, delle metodologie applicate e dei risultati ottenuti.

e) Sono a carico dell'Affidataria tutte le spese di gestione.

#### ART. 8

## ULTERIORI ONERI A CARICO DELL'AFFIDATARIO

La ditta aggiudicataria dovrà stipulare a proprie spese le seguenti polizze:

#### RCT/O

Apposita polizza assicurativa Responsabilità Civile per danni a persone e/o cose a tutela di tutti i rischi derivanti dall'espletamento delle attività e dei servizi oggetto del presente capitolato, con i seguenti **massimali minimi**:

- Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): € 3.000.000,00 unico per sinistro;
- Resp. Civile verso i Prestatori d'Opera (RCO): € 1.000.000,00 unico per sinistro.

Tale polizza dovrà prevedere esplicitamente l'efficacia delle garanzie per i seguenti rischi:

- danni derivanti da somministrazione di cibi e bevande;
- danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dall'Assicurato o da lui detenute;
- danni ai locali e alle cose nell'ambito di esecuzione dei servizi e/o lavori;
- danni arrecati alle cose in consegna e custodia, esclusi i danni da furto,
- danni cagionati a terzi con dolo e colpa grave del proprio personale dipendente;
- essere estesa alla RC personale di tutti i dipendenti e/o di coloro che partecipano all'attività, compresi gli utenti del servizio;
- rinuncia alla rivalsa nei confronti dei Comuni del Distretto 48, loro dipendenti ed Amministratori.

Il Comune deve essere considerato Terzo così come i suoi Amministratori e dipendenti.

Si precisa che la stipula della predetta polizza viene richiesta esclusivamente per una maggiore tutela dell'Ente appaltante e degli utenti del servizio, pertanto l'eventuale inoperatività totale o parziale delle coperture non esonererà in alcun modo la Ditta aggiudicataria dalle responsabilità di qualsiasi genere eventualmente ad essa imputabili ai sensi di legge, lasciando in capo alla stessa la piena soddisfazione delle pretese dei danneggiati.

L'Ente appaltante sarà quindi tenuto indenne per eventuali danni non coperti dalla polizza assicurativa, ed inoltre le eventuali franchigie e/o scoperti non potranno in nessun caso essere opposti ai danneggiati.

### **INFORTUNI**

L'aggiudicatario dovrà inoltre stipulare apposita polizza infortuni, per tutta la durata dell'affidamento, a favore dei bambini utenti del servizio che dovranno essere assicurati durante tutto il periodo in cui sono in consegna o custodia all'aggiudicatario per lo svolgimento dei servizi a cui sono destinatari, all'interno e all'esterno della struttura educativa durante tutte le attività programmate.

Le somme assicurate per ciascun bambino dovranno essere:

€ 100.000,00 per caso morte,

€ 200.000,00 per invalidità permanente,

€ 2.500,00 per spese mediche e farmaceutiche da infortunio.

Il contratto potrà essere soggetto a regolazione premio (a fine anno assicurativo) in base al numero effettivo degli assicurati.

## **INCENDIO**

Relativamente ai locali e attrezzature/arredi concessi dovrà essere stipulata apposita polizza incendio, stipulata in nome e per conto dei Comuni concedenti, con valore assicurato pari al valore di ricostruzione a nuovo dei locali, escluso il valore dell'area.

La polizza dovrà prevedere oltre le garanzie base anche le seguenti estensioni di garanzia: colpa grave dell'assicurato - dolo e colpa grave delle persone di cui deve rispondere - ricorso terzi con massimale non inferiore ad  $\in$  1.000.000,00 per sinistro - restauri con limite di risarcimento non inferiore ad  $\in$  200.000,00 - eventi sociopolitici e atti vandalici - acqua condotta e spese di ricerca - rinuncia alla rivalsa nei confronti dei Comuni del Distretto loro amministratori e dipendenti.

Le copie delle suddette polizze dovranno essere consegnate all'Amministrazione Comunale prima della stipula del contratto. Nel caso di durata pluriennale del servizio per qualsiasi motivo, la Ditta aggiudicataria si impegna inoltre a fornire per tempo all'Ente una copia quietanzata dei documenti (atti di quietanza/appendici contrattuali) comprovanti i successivi rinnovi annuali (o per rate di durata inferiore) sino alla definitiva scadenza.

#### ART. 9

ARTICOLAZIONE ORGANIZZATIVA, DURATA E RISORSE UMANE NECESSARIE

Per il servizio "Spazio al gioco per Bambini" nei Comuni di Ferla e Cassaro la durata prevista è di mesi 10 (dieci); per questo servizio è previsto l'impiego di n. 1 educatore, n. 1 ausiliario e n. 1 psicologo fino a n. 10 bambini frequentanti, il personale effettivamente in servizio dovrà essere quello necessario a garantire gli standards di cui al Decreto Presidenziale della Regione Sicilia del 16 maggio 2013, con riferimento al numero reale dei bambini frequentanti, mentre in caso di estensione del servizio, il personale dovrà essere numericamente adeguato a quanto richiesto dagli standards regionali, con riferimento al numero reale dei bambini iscritti.

Per il servizio **"Spazio gioco per Bambini" nel Comune di Buscemi** la durata prevista è di mesi 10 (dieci); per questo servizio è previsto l'impiego di n. 1 educatore, n. 1 ausiliario e n. 1 psicologo fino a n. 10 bambini frequentanti, il personale effettivamente in servizio dovrà essere quello necessario a garantire gli standards di cui al Decreto Presidenziale della Regione Sicilia del 16 maggio 2013, con riferimento al numero reale dei bambini frequentanti, mentre in caso di estensione del servizio, il personale dovrà essere numericamente adeguato a quanto richiesto dagli standards regionali, con riferimento al numero reale dei bambini iscritti.

Per il servizio "Spazio gioco per Bambini" nel Comune di Buccheri la durata prevista è di mesi 10 (dieci); per questo servizio è previsto l'impiego di n. 1 educatore, n. 1 ausiliario e n. 1 psicologo fino a n. 10 bambini frequentanti, il personale effettivamente in servizio dovrà essere quello necessario a garantire gli standards di cui al Decreto Presidenziale della Regione Sicilia del 16 maggio 2013, con riferimento al numero reale dei bambini frequentanti, mentre in caso di estensione del servizio, il personale dovrà essere numericamente adeguato a quanto richiesto dagli standards regionali, con riferimento al numero reale dei bambini iscritti.

Per il servizio "Spazio gioco per Bambini" Servizio integrativo per l'infanzia a titolarità pubblica Comune Canicattini Bagni la durata prevista è di mesi 10 (dieci); per questo servizio è previsto l'impiego di n. 3 educatori, n. 1 ausiliario e n. 1 psicologo fino a n. 20 bambini frequentanti, il personale effettivamente in servizio dovrà essere quello necessario a garantire gli standards di cui al Decreto Presidenziale della Regione Sicilia del 16 maggio 2013, con riferimento al numero reale dei bambini frequentanti, mentre in caso di estensione del servizio, il personale dovrà essere numericamente adeguato a quanto richiesto dagli standards regionali, con riferimento al numero reale dei bambini iscritti.

Per il servizio "Spazio gioco per Bambini" Servizio integrativo per l'infanzia a titolarità pubblica Comune Palazzolo Acreide la durata prevista è di mesi 10 (dieci); per questo servizio è previsto l'impiego di n. 3 educatori, n. 1 ausiliario e n. 1 psicologo fino a n. 20 bambini frequentanti, il personale effettivamente in servizio dovrà essere quello necessario a garantire gli standards di cui al Decreto Presidenziale della Regione Sicilia del 16 maggio 2013, con riferimento al numero reale dei bambini frequentanti, mentre in caso di estensione del servizio, il personale dovrà essere numericamente adeguato a quanto richiesto dagli standards regionali, con riferimento al numero reale dei bambini iscritti.

Per il servizio "Spazio gioco per Bambini" Servizio integrativo per l'infanzia a titolarità pubblica Comune Sortino la durata prevista è di mesi 10 (dieci); per questo servizio è previsto l'impiego di n. 1 pedagogista, n. 3 educatori, n. 1 ausiliario e n. 1 psicologo fino a n. 20 bambini frequentanti, il personale effettivamente in servizio dovrà essere quello necessario a garantire gli standards di cui al Decreto Presidenziale della Regione Sicilia del 16 maggio 2013, con riferimento al numero reale dei bambini frequentanti, mentre in caso di estensione del servizio, il personale dovrà essere numericamente adeguato a quanto richiesto dagli standards regionali, con riferimento al numero reale dei bambini iscritti.

L'ammissione dei bambini avverrà su domanda dei genitori inoltrata ai Comuni di residenza, sulla

base di una graduatoria redatta secondo i criteri approvati dai Regolamenti Comunali. Le graduatorie avranno validità annuale.

Sono ammessi bambini residenti nel territorio del Comune e in presenza di posti liberi anche bambini residenti nei comuni del Distretto o in altri Comuni.

L'affidataria provvederà alla stipula di una assicurazione per i bambini ammessi.

#### **ART. 10**

PERSONALE: mansioni - doveri degli operatori - sostituzioni - natura del rapporto

Il personale educativo impiegato dal soggetto aggiudicatario dovrà essere in possesso dei titoli di studio richiesti dalla normativa statale e regionale per l'accesso ai posti di educatore nei servizi educativi per la prima infanzia in vigore al momento dell'impiego, nonché dei necessari requisiti professionali ed esperienziali idonei a garantire un elevato livello di prestazioni. (Decreto Presidenziale della Regione Sicilia del 16 maggio 2013).

L'organico impegnato nell'appalto non potrà mai essere inferiore a quello stabilito dalle normative di riferimento (Decreto Presidenziale della Regione Sicilia del 16 maggio 2013 "Nuovi standard strutturali ed organizzativi per i servizi educativi per la prima infanzia) per numero, mansioni, livello ed orario lavorativo e comunque dovrà essere sempre adeguato alle esigenze del servizio secondo i parametri previsti dalla normativa vigente, tenendo conto della capienza e della possibilità di iscrizione di un numero maggiore, come definito dall'art. 1 del presente capitolato..

Il personale ausiliario dovrà essere in possesso almeno della licenza media inferiore.

Il personale educativo impiegato dovrà avere specifica esperienza in servizi educativi rivolti alla fascia 0-3 anni di almeno un anno educativo.

Tutto il personale in servizio deve essere maggiorenne, fisicamente idoneo, di provata capacità, onestà e moralità e dovrà mantenere un comportamento corretto e appropriato.

Al personale in servizio presso la struttura si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 39 del 4 marzo 2014.

Il personale dovrà essere in possesso dei requisiti di legge in materia igienico-sanitaria, dovrà essere a conoscenza di quanto previsto dal DLgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e applicarlo per quanto di propria competenza. Dovrà inoltre essere informato e formato in base a quanto previsto dal DLgs 81/08 "Normativa in materia di sicurezza sul lavoro".

Ferma restando la formazione obbligatoria prevista dalle vigenti normative in materia, il soggetto aggiudicatario dovrà assicurare, a tutto il personale in servizio e per ogni nuovo assunto, adeguata formazione nelle materie relative ai servizi in appalto, nonché dare conoscenza dettagliata del presente capitolato e del contratto sottoscritto fra le parti a tutto il personale, allo scopo di adeguare i servizi agli standard di qualità richiesti dalla stazione appaltante.

La formazione dovrà avere le caratteristiche di specificità, permanenza e durata, lungo tutto il corso di vigenza del contratto.

Lo sviluppo dei piani della formazione ed aggiornamento del personale dovrà essere frutto di un'azione sinergica tra il soggetto aggiudicatario ed il Coordinatore Distrettuale, legata all'evoluzione delle problematiche emergenti nei diversi servizi.

Il monte ore minimo della formazione e aggiornamento per il personale educativo non dovrà essere inferiore alle 20 ore annuali pro capite, mentre per il personale ausiliario non dovrà essere inferiore a 10 ore annue pro capite (oltre la formazione obbligatoria).

A garanzia della crescita qualitativa ed organizzativa del servizio, il soggetto aggiudicatario si impegna:

- 1) A mantenere in servizio per tutta la durata dell'appalto lo stesso personale;
- 2) A comunicare tempestivamente alla stazione appaltante ogni sostituzione relativa al personale impiegato, che debba intervenire per motivi indipendenti dalla volontà dell'impresa, personale che deve comunque essere in possesso degli stessi requisiti professionali del personale sostituito.

I concorrenti sono tenuti a presentare nel *progetto educativo* previsto nella richiesta di offerta tecnica le caratteristiche del personale educativo ed ausiliario che intendono impiegare in ciascuno dei servizi oggetto dell'appalto, compreso quello da utilizzare in caso di sostituzioni, specificandone la

relativa qualifica professionale. Dagli stessi documenti dovrà altresì risultare il possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento delle mansioni e dei servizi oggetto del presente appalto.

Prima della sottoscrizione del contratto il soggetto aggiudicatario dovrà, in relazione alle figure professionali proposte, presentarne i relativi curricula, dai quali dovrà emergere la piena coerenza con quanto proposto in merito in sede di presentazione dell'offerta, pena la non sottoscrizione del contratto e l'escussione della cauzione provvisoria.

All'interno del personale impiegato, per ciascuno dei servizi oggetto dell'appalto, un educatore deve avere esperienza di lavoro di almeno tre anni nei servizi di nido d'infanzia con la qualifica educativa.

Le funzioni attribuite al personale educativo a titolo indicativo e non esaustivo sono le seguenti:

- definizione dei progetti educativi in collaborazione con il coordinatore nominato dal Comitato dei Sindaci del Distretto socio-sanitario n. 48;
- responsabilità della realizzazione dei progetti educativi definiti;
- coinvolgimento delle famiglie nel lavoro educativo;
- partecipazione ai momenti di verifica e discussione delle attività;
- partecipazione alle riunioni di tipo organizzativo e promozionale che la stazione appaltante riterrà opportuno proporre nell'ambito delle proprie competenze di indirizzo e controllo;
- partecipazione ai colloqui ed alle riunioni con il Coordinatore Pedagogico e le famiglie;
- Organizzazione delle attività educative e didattiche;
- Cura e tutela dei bambini;
- Rapporto con il territorio;
- Rapporto di continuità educativa con la Scuola dell'Infanzia;

In relazione all'orario di apertura dei diversi servizi ed all'entità dei bambini frequentanti, le funzioni degli **operatori ausiliari** dovranno essere organizzate in modo da garantire:

- il supporto alle attività didattiche e di cura;
- la pulizia ordinaria e straordinaria;
- il riordino dell'ambiente durante e al termine dell'orario quotidiano di apertura.

Le funzioni attribuite al personale ausiliario a titolo indicativo e non esaustivo sono altresì:

- apertura e chiusura del servizio, sorveglianza dei locali in orario di apertura all'utenza;
- riordino accurato e pulizia dei giocattoli e del materiale usato dai bambini sia durante il giorno che al termine delle attività;
- collaborazione con gli educatori per:
- o l'igiene e la cura dei bambini;
- o lo svolgimento delle attività ludico ricreative;
- o l'assistenza ai bambini che ne abbiano bisogno, nel rispetto delle vigenti norme sanitarie e della sicurezza:

Il tempo di lavoro del personale dovrà essere ripartito quotidianamente fra tempi frontali con i bambini e tempi non frontali che dovranno essere indicati.

Gli educatori e il personale ausiliario formano il gruppo degli operatori che garantisce la qualità del servizio e dello svolgimento delle attività educative e pedagogiche. Il gruppo è responsabile collegialmente dell'elaborazione e dell'aggiornamento del progetto pedagogico e educativo.

Il concessionario provvede ad indicare un **responsabile** che risponda dei rapporti contrattuali con l'Amministrazione comunale;

dovrà essere designato inoltre un responsabile dei servizi presso la struttura, scelto fra gli operatori, che risulti referente di utenti, operatori e Comune per i problemi che possano giornalmente insorgere.

L'eventuale presenza nel servizio di personale tirocinante dovrà essere preventivamente autorizzata dalla stazione appaltante. Nell'ipotesi di personale tirocinante, questo dovrà comunque essere in sovrannumero rispetto al personale incaricato di svolgere il servizio.

Gli operatori dell'impresa, fermo restando gli obblighi di collaborazione con la stazione appaltante, prestano il loro lavoro senza vincoli di subordinazione con l'Amministrazione.

## **ART. 11**

# OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO - RESPONSABILITÀ

- 1. L'affidatario si obbliga:
- a) a garantire il regolare e puntuale adempimento del servizio secondo quanto stabilito dall'Amministrazione Comunale;
- b) ad assicurare, per tutta la durata dell'affidamento del servizio, l'impiego di proprio personale che risulti:
- b.1 in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa;
- **b.2** non avere subito condanne relative ad abusi, maltrattamenti o altri fatti previsti dalla legge 3.8.1998 n. 269 (Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù);
- **b.3** in possesso della certificazione sanitaria attestante l'idoneità allo svolgimento dell'attività a contatto del pubblico.

L'affidatario, nel rispetto della vigente normativa in materia di riservatezza, è Titolare del Trattamento dei dati e custodisce direttamente la documentazione contenente la relativa banca dati, ed è responsabile della veridicità delle informazioni rispetto all'Amministrazione Comunale. E' tenuto:

- c) a svolgere il servizio con organizzazione diretta di propri strumenti;
- d) ad uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di regolamenti concernente il servizio stesso;
- e) a comunicare, al momento della sottoscrizione del contratto (e al momento di sostituzioni che si dovessero rendere necessarie ed inevitabili), i nominativi del personale impiegato, la relativa qualifica e curricula;
- f) a sostituire il personale assente immediatamente, e al tal fine l'affidataria dovrà tenere a disposizione personale qualificato supplente;
- g) a garantire nei limiti del possibile, la stabilità del personale impiegato, al fine di dare stabilità al servizio stesso;
- h) a redigere la relazione trimestrale e a comunicare le modalità organizzative del servizio di cui all'art. 6.
- 1. Nell'ambito del principio generale della reciproca collaborazione l'ente affidatario è tenuto a dare immediata comunicazione al Comune di riferimento per territorio, di qualsiasi evento che impedisca temporaneamente o definitivamente, l'attuazione del servizio, e a segnalare ogni problema sorto nell'espletamento del servizio con particolare riferimento a quanto possa riuscire di ostacolo al perseguimento delle finalità e degli obiettivi generali del servizio, prestando la propria fattiva collaborazione per la rapida soluzione dei problemi segnalati.

L'ente affidatario è tenuto inoltre a:

- a) rispettare per gli operatori, tutte le norme e gli obblighi retributivi previsti dai contratti collettivi di lavoro di settore vigenti nel tempo e dagli eventuali accordi locali integrativi degli stessi, relativi alla località in cui si svolge l'attività nonché ad assolvere tutti gli obblighi contributivi previdenziali, assicurativi e quant'altro, derivanti dalle vigenti normative in materia di tutela del lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri per cui nessun rapporto diretto con l'Amministrazione potrà mai essere configurato. In caso di inottemperanza accertata dall'Amministrazione Comunale o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, il Comune procederà alla sospensione del pagamento delle fatture, destinando le somme così accantonate a garanzia degli adempimenti degli obblighi di cui sopra. L'affidatario per la sospensione di cui sopra, non può opporre eccezione al Comune, né titolo al risarcimento danni;
- b) rispettare ed applicare integralmente le normative in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. n. 626/1994 e successive modificazioni ed integrazioni.
- c) stipulare apposite polizze assicurative con primaria/e compagnia/e di assicurazione per i rischi -Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro (RCT/O) ed Infortuni -, per garantire idonea copertura agli operatori, agli utenti e a terzi, per danni o infortuni che possano occorrere a chiunque, nello svolgimento del servizio e/o delle attività connesse. L'Amministrazione Comunale è sollevata da qualsiasi responsabilità inerente il servizio di che trattasi; pertanto nel caso in cui il massimale previsto per la copertura dei danni o infortuni da risarcire, non fosse adeguato, l'

affidataria risponderà anche della spesa residua, trattandosi di attività che, concretamente ed operativamente, viene svolta e fa capo a tutti gli effetti solo ed esclusivamente all'affidatario;

- d) coinvolgere, attraverso un'adeguata opera di sensibilizzazione ed organizzazione, personale volontario inteso come supporto e mai in sostituzione dei lavoratori;
- e) rispettare tutte le vigenti normative connesse e derivanti dall'eventuale impiego di personale volontario e/o in servizio civile;
- f) garantire la massima riservatezza delle informazioni riferite agli utenti del servizio e rispettare tutte le vigenti normative in materia di trattamento dati.
- 2. L'ente affidatario solleva l'Amministrazione Comunale da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzione, contributi previdenziali ed assicurativi ed in genere da tutti gli obblighi derivanti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali. L'Amministrazione Comunale è esonerata altresì da ogni e qualsiasi tipologia di obbligo e responsabilità per danni, infortuni o altro che possano comunque derivare dall'espletamento delle attività oggetto di affidamento, nei confronti sia degli utenti, sia del personale occupato a qualsiasi titolo, dei volontari e di terzi, anche in deroga alle norme che dovessero disporre l'obbligo del pagamento e l'onere a carico o in solido, escludendo altresì ogni diritto di rivalsa e/o di indennizzo nei confronti dell'Amministrazione.

#### **ART. 12**

## **QUANTIFICAZIONE DEL SERVIZIO**

L'importo del servizio a valere sui fondi PAC 1° riparto, viene così quantificato:

Importo a base d'asta: € 232.040,17

Spese Incomprimibile non soggette al ribasso ( Costi del Personale)	€ 210.945,61
Spese soggette a ribasso (Costi di gestione)	€ 21.094,56
IVA al 4% se dovuta	€ 9.281,60
Totale	€ 241.321,77

# ART. 13 CORRISPETTIVO - PAGAMENTI

- 1. Il corrispettivo per il servizio oggetto di affidamento corrisponde all'offerta determinata sulla base dei criteri descritti nel bando.
- 2. Con l'importo di cui al precedente comma, l'ente affidatario si intende compensato di qualsiasi suo avere e pretendere dall'Amministrazione Comunale per il servizio di cui trattasi, senza alcun diritto a nuovi e maggiori compensi.
- 3. Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato con riferimento al servizio effettivamente svolto, in rate mensili posticipate, previa presentazione di regolare fattura, contenente la rendicontazione delle spese sostenute e dopo la verifica della regolarità contributiva e fiscale.
- 4. Questo servizio è interamente finanziato con risorse del Piano di Azione e Coesione (PAC), e pertanto l'affidataria è obbligata a fatturare e rendicontare secondo le direttive del Ministero degli Interni, con apposite disposizioni anche a divenire.
- 5. Il pagamento è subordinato alla stipulazione del contratto. In caso di fattura irregolare, il termine di pagamento verrà sospeso.

- 6. Le fatture devono contenere:
- Data e numero rep. del contratto sottoscritto con indicazione del servizio di riferimento;
- Codice identificativo CIG;
- N. ore espletate dagli operatori, costo orario, qualifiche e nominativi degli operatori;
- Importo con la specifica delle spese sostenute;
- Coordinate bancarie per il pagamento;
- Ogni altra eventuale indicazione e documentazione giustificativa richiesta dalla Stazione appaltante.
- 7. Ai fini della regolarità contributiva ed assicurativa, allegata ad ogni fattura emessa, l'affidataria dovrà inoltre produrre una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente, attestante l'elenco nominativo del personale utilizzato per l'esecuzione del presente progetto, con la relativa qualifica e tipologia del rapporto di lavoro e CCNL applicato, con la specificazione che ogni obbligo contributivo, previdenziale e assicurativo relativo a detti rapporti di lavoro è stato assolto.

Per ulteriori controlli l'Amministrazione potrà richiedere che vengano prodotte le buste paga relative ai dipendenti utilizzati o quant'altro occorrente a comprovare la regolarità del rapporto di lavoro instaurato.

In caso di accertata irregolarità contributiva o assicurativa, l'Amministrazione Comunale, potrà sospendere o ritardare i pagamenti senza che l'affidatario possa opporre eccezioni o aver titolo a risarcimento di danno né ad alcuna altra pretesa.

#### **ART. 14**

## ADEGUAMENTI DEI PREZZI

- 1. Il prezzo offerto dall'affidatario sarà soggetto a revisione ai sensi dell'articolo 115 del D. Lgs. n.163/2006, sulla base di richiesta motivata, recante in allegato la documentazione idonea a giustificare la pretesa di adeguamento e previa istruttoria volta ad accertare il sussistere delle condizioni per la revisione dei prezzi, ferma restando l'applicazione del ribasso offerto in sede di gara.
- 2. Tale revisione potrà avvenire attraverso adeguamento del prezzo, diminuito del ribasso offerto, tenendo presenti gli eventuali aumenti del C.C.N.L.

### **ART. 15**

#### VERIFICHE E CONTROLLI

- 1. Le Amministrazioni dei Comuni del Distretto interessati per territorio si riservano di effettuare verifiche e controlli secondo specifiche esigenze del momento e comunque orientate ai seguenti principi:
- verifiche periodiche dei risultati conseguiti dal servizio oggetto di gara e degli eventuali scostamenti rispetto alle finalità stabilite;
- verifiche operative, con il coinvolgimento diretto dell'affidatario, finalizzate a valutare l'azione degli operatori impegnati nel servizio, in termini di efficienza, efficacia e qualità del servizio.
- verifiche disposte in qualsiasi momento allo scopo di controllare la corretta esecuzione e l'esatto adempimento degli obblighi posti in capo all'affidatario.

Inoltre potranno essere effettuate verifiche in ogni momento sull'attività dell'affidataria al fine di accertare il rispetto di tutte le condizioni previste dal presente capitolato con particolare riferimento agli standards del personale e alla conformità delle prestazioni offerte. Tali accertamenti potranno avvenire in ogni momento e senza preavviso anche tramite rapporti diretti con le famiglie utenti al fine di verificarne la soddisfazione.

I locali, gli impianti e le attrezzature dovranno essere accessibili in qualsiasi momento ai rappresentanti dell'Amministrazione Comunale per l'opportuna sorveglianza e i controlli del caso

2. All'affidatario è riconosciuto il diritto di richiedere ulteriori specifici momenti di verifica e confronto su problemi o questioni autonomamente individuati e comunque pertinenti.

- 3. L'affidataria è tenuta a relazionare con cadenza trimestrale ai Comuni di riferimento sull'andamento dell'attività svolta.
- 4. Il Distretto D48 è titolare della funzione di coordinamento pedagogico distrettuale dei servizi oggetto del presente appalto, funzione che non esime l'affidatario dalla necessità di dotarsi di un proprio coordinamento pedagogico, per il corretto svolgimento del servizio, che sarà tenuto a raccordarsi con il coordinatore pedagogico distrettuale incaricato appositamente.
- 5. L'Aggiudicatario dovrà dotarsi, anche autonomamente, di idonei strumenti di valutazione per il costante monitoraggio della qualità del servizio erogata e percepita. Oltre alle attività di monitoraggio e valutazione che dovranno necessariamente essere espletate dall'affidatario nel corso dell'appalto, il Distretto si riserva una propria attività di monitoraggio e Valutazione delle attività e dei risultati raggiunti, sia in stato di avanzamento che finale.

#### **ART. 16**

### **ESTENSIONE DEL SERVIZIO**

Le Amministrazioni Comunali potranno richiedere, in relazione a sopravvenute necessità, l'estensione del servizio in misura non superiore al 20% di quello già affidato e l'affidatario dovrà eseguire l'ulteriore servizio richiesto al medesimo prezzo e alle medesime condizioni senza sollevare eccezione al riguardo o pretendere indennità di sorta.

Le singole Amministrazioni Comunali potranno implementare i servizi di cui al presente appalto nei propri territori mediante somme di bilancio o ulteriori finanziamenti.

# ART. 17 CAUZIONE

L'affidataria è obbligata a costituire, prima della stipula del contratto, una garanzia fideiussoria secondo quanto stabilito dall'art. 113 del D. Lgs. N. 163/2006, pena, in difetto, la revoca dell'aggiudicazione con incameramento della cauzione provvisoria dalla stessa versata.

La cauzione definitiva è prestata mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa, emessa da primaria compagnia assicuratrice abilitata al ramo cauzioni.

La fidejussione bancaria o polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debito principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2) del Codice civile, l'operatività della garanzia medesima entro 15 gg. a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, nonché che l'eventuale mancato pagamento dei premi non sia opponibile all'Amministrazione garantita.

# ART. 18 SCIOPERI

L'affidatario del servizio è tenuto, in caso di sciopero del proprio personale, a garantire i servizi minimi essenziali, definiti dagli accordi aziendali, provvedendo ad apposita comunicazione all'Amministrazione non appena siano note le modalità di svolgimento dello sciopero. Il monte ore relativo ai servizi non forniti non potrà essere fatturato e l'Amministrazione ha la facoltà di destinare le relative economie in attività diverse dal Servizio oggetto della presente gara.

### **ART. 19**

## SICUREZZA D.LGS 81/2008 E S.M.I.

L'Ente affidatario, al momento della sottoscrizione del contratto, dovrà presentare un'autocertificazione nella quale attesta di avere adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, necessari e propedeutici all'avvio del servizio oggetto di affidamento.

L'ente affidatario è tenuto al pieno e totale rispetto della normativa in materia di "Tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori" D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008 e successive modificazioni nonché alle normative collegate ed indica il proprio Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione che si dovrà coordinare con quello dell'Amministrazione.

L'affidatario è tenuto inoltre alla redazione ed aggiornamento del Documento di Valutazione dei rischi specifici relativi all'attività di servizio oggetto della presente gara, modalità e luoghi come previsto dal presente Capitolato e a fornire ai propri lavoratori inseriti nel servizio i necessari dispositivi di protezione individuale, adeguata formazione, informazione e addestramento, nonché assicurare ogni altro adempimento previsto ai sensi della normativa in oggetto, ivi inclusi i Nuclei d'Emergenza e di Pronto Soccorso se dovuti e la Cassetta / Valigetta di Pronto Soccorso. Qualora il personale dell'affidatario rilevi la presenza di fattori di rischio alla sicurezza non immediatamente rimovibili, provvede ad informare tempestivamente il proprio Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione.

L'aggiudicatario si impegna a comunicare in forma scritta, entro 5 giorni precedenti l'avvio del servizio le informazioni, allegate al contratto, con riferimento a:

- Nominativo del Datore di Lavoro;
- Nominativo del rappresentante dei lavoratori;
- Nominativo del Medico competente;
- Formazione professionale documentata in materia di sicurezza dei lavoratori impegnati nel servizio oggetto di appalto;
- Mezzi e attrezzature previste e disponibili per l'esecuzione del lavoro;
- Dotazioni di protezione individuale;
- Altre informazioni che ritenga utili fornire in merito al proprio servizio di prevenzione e protezione in materia di sicurezza.

### **ART. 20**

# TRATTAMENTO DATI PERSONALI - D.LGS. N° 196/2003

- 1. Ai sensi del D.Lgs. nº 196/2003 il Distretto Socio Sanitario è Titolare del Trattamento dei dati personali connesso alla gestione del Servizio oggetto di gara. Il trattamento di dati sensibili e di carattere giudiziario è autorizzato ai sensi della Legge quadro n. 328/2000 e dell'articolo 73, comma 1, lett. a, b, c, d, e, del Decreto Legislativo 30.6.2003 n. 196.
- 2. L'aggiudicatario in quanto affidatario del servizio è Responsabile esterno del Trattamento ed a tal fine indica, prima della sottoscrizione del contratto, il/la Sig./ra...., in possesso dei necessari requisiti di esperienza, capacità, affidabilità idonei a garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia, ivi compreso il profilo della sicurezza, quale Responsabile del

Trattamento dati.
Il predetto Responsabile:
□ opera nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, delle istruzioni stabilite al presente
articolo e a quelle ulteriori che dovessero essere impartite dall'Amministrazione;
🗆 attua le misure di sicurezza fisiche, organizzative, logiche necessarie per la protezione dei dati;
□ è tenuto a designare gli Incaricati ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs. n. 196/2003, fornendo loro le
relative istruzioni;
□ provvede ad abilitare e disabilitare gli Incaricati secondo le prescrizioni del D. Lgs.n. 196/2003.
3. L'affidatario, il/i Responsabile/i e gli Incaricati procederanno al trattamento dei dati
attenendosi alle istruzioni di seguito precisate ed alle ulteriori che dovessero essere impartite
verbalmente o per iscritto;
in ogni caso:
□ i dati debbono essere trattati solo ed esclusivamente per le finalità connesse al corretto
espletamento del servizio affidato e nel pieno e totale rispetto della vigente normativa in materia
di riservatezza;
□ l'affidatario dovrà adottare le opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo
possesso;
□ è fatto divieto di comunicare dati sensibili e particolari a terzi (salvo casi eccezionali che
riguardino l'incolumità o la sicurezza dei minori, previa autorizzazione del titolare o, in caso
di urgenza, con successiva informativa al titolare);
□ è fatto divieto di diffondere dati se non in forma anonima e secondo le indicazioni fornite

### dal Titolare;

- □ i dati dovranno essere conservati per il tempo strettamente necessario connesso esclusivamente alla gestione del servizio oggetto di affidamento; a tale fine l'affidatario si impegna, in assenza di rinnovo dell'affidamento del servizio, a consegnare i dati alle Amministrazioni Comunali entro 30 giorni dalla conclusione del contratto, senza conservarne copia alcuna né come banca dati elettronica, né in forma cartacea; contestualmente, il Legale Rappresentante trasmette apposita dichiarazione di responsabilità nella quale attesta di non avere conservato copia alcuna delle banche di dati personali utilizzate per l'affidamento del servizio o di cui comunque l'affidataria sia venuta a conoscenza, in dipendenza dello stesso.
- 4. Ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003, oltre alle ipotesi di responsabilità penale ivi contemplate, l'affidatario è comunque tenuto al risarcimento del danno provocato agli interessati in violazione della normativa richiamata.

### **ART. 21**

# TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

I pagamenti saranno corrisposti all'Ente gestore nei modi e nei termini indicati al precedente art. 13.

L'Affidatario è tenuto a dichiarare il conto corrente dedicato sul quale saranno versate tutte le somme derivanti dalla presente convenzione, ai sensi del combinato disposto dall'art. 2 della L.R. n. 15 del 20 novembre 2008 e dell'art. 3 della L. n. 136 del 13/8/2010.

L'Affidatario si impegna ad avvalersi unicamente del sopraindicato conto corrente per tutte le operazioni relative al presente contratto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale, da effettuarsi esclusivamente a mezzo bonifico con l'obbligo di riportare per ogni transazione il CIG. Il mancato rispetto di quanto previsto nel presente articolo comporta la risoluzione del contratto.

#### **ART. 22**

## NORME DI COMPORTAMENTO

L'affidataria si impegna ad attenersi, personalmente e tramite personale preposto, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal codice di comportamento così come definito dal D.P.R.S. 16 aprile 2013 n. 62, che dichiara di conoscere ed accettare. La violazione degli obblighi derivanti dal citato codice comporta la risoluzione del contratto.

Allorché si verifichi una causa di risoluzione, il Comune interessato provvederà alla contestazione, assegnando un termine di 10 giorni per la presentazione delle giustificazioni. Decorso infruttuosamente il termine predetto, ovvero nel caso che le giustificazioni non siano ritenute idonee, la risoluzione del rapporto è disposta con provvedimento del Dirigente competente, fatto salvo per l'Amministrazione Comunale il diritto al risarcimento dei danni.

## ART. 23

## INADEMPIENZE E PENALITÀ

- 1. L'affidatario, nell'esecuzione del servizio previsto dal presente capitolato, ha l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e regolamenti nonché alle disposizioni presenti e future emanate dall'Amministrazione Comunale.
- 2. L'affidatario fermo restando le eventuali conseguenze civili e penali, è soggetto a una penalità da € 100,00 a € 1.000,00 per ogni fatto a seconda della gravità dell'infrazione qualora:
- · si renda colpevole di manchevolezze e carenze nella qualità del servizio, ricollegabili con le condizioni generali di cui al presente capitolato;
- · non fornisca tutte le prestazioni convenute;
- · esegua in modo difforme gli interventi indicati nel progetto di servizio;
- · esegua il servizio non continuativamente o con ritardo e non provveda alla sostituzione del personale inidoneo o inadeguato allo svolgimento del servizio con conseguente pregiudizio nei confronti degli utenti e danno per l'Amministrazione;
- · non adempia, o adempia parzialmente, alle prestazioni previste dal presente capitolato speciale.

- 3. In presenza degli atti o dei fatti di cui sopra l'Amministrazione interessata, mediante provvedimento motivato del Dirigente del Servizio, procederà alla contestazione formale, invitando l'affidataria a formulare le proprie controdeduzioni entro 10 giorni. Qualora l'affidataria non adempia a tale incombenza nel termine prefissato o non fornisca elementi ritenuti idonei a giustificare le inadempienze contestate, si disporrà l'applicazione della penale nella misura sopra indicata.
- 4. La determinazione della penale è commisurata alla gravità del fatto contestato e all'eventuale recidiva.
- 5. L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, la possibilità di ovviare agli inconvenienti, mancanze e inadempimenti addebitando ogni eventuale spesa all'affidataria, a carico della quale restano altresì tutti gli ulteriori oneri e passività derivanti da dette inadempienze e dai provvedimenti che il Comune sarà costretto ad adottare di conseguenza.
- 6. Le penalità a carico dell'affidataria saranno prelevate dalle competenze ad esse dovute, operando detrazioni sulle fatture mensili emesse dalla stessa.

### **ART. 24**

## DIVIETO DI SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

E' fatto divieto all'affidatario di cedere, subappaltare, in tutto o in parte, il servizio oggetto dell'appalto, pena l'immediata risoluzione del contratto ed il riconoscimento dei danni e delle spese causati all'Amministrazione, salvo quanto previsto dall'art. 116 del codice dei contratti.

### **ART. 25**

# **CONTROVERSIE**

Per la risoluzione di qualsiasi controversia si esclude la competenza arbitrale e il foro competente è quello di Siracusa.

## **ART. 26**

### RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

- 1. Si dà luogo alla risoluzione del contratto con provvedimento dell'Amministrazione comunale interessata, nei seguenti casi:
- a) grave inadempimento, grave irregolarità o ritardo nella esecuzione delle obbligazioni di cui al presente capitolato, tali da compromettere la buona riuscita del servizio, da contestare con le modalità previste dall'art. 136, comma 1), 2), 3), D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i.;
- b) gravi o ripetute violazioni delle norme in materia di sicurezza;
- c) grave violazione delle norme dettate a tutela dei lavoratori;
- d) applicazione di misure di prevenzione o sentenze passate in giudicato ai sensi dell'art. 135 D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i.;
- e) gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali e relativi al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impegnati nell'esecuzione del servizio, da contestare con le modalità di instaurazione del contraddittorio previste dall'art. 136 D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i.;
- f) impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora il soggetto affidatario non provveda all'immediata regolarizzazione, da contestare con le modalità di instaurazione del contraddittorio previste dall'art. 136, D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i.;
- g) cancellazione dell'affidataria dall'Albo o Registro regionale di riferimento;
- h) negli altri casi espressamente previsti dal presente capitolato.

Nei casi di risoluzione di cui al precedente comma 1), e nn. 2), 6) e 7), l'Amministrazione comunale interessata procede alla contestuale comunicazione della risoluzione all'Osservatorio regionale dei contratti pubblici.

In tutti i casi di risoluzione del contratto l'affidataria deve adempiere agli obblighi previsti dall'art. 139, D. Lgs n. 163/2006 e, in caso di inadempimento, l'Amministrazione provvederà d'ufficio addebitando all'Affidataria i relativi oneri e spese.

A seguito della risoluzione del contratto, in sede di liquidazione finale, l'Amministrazione porrà a

carico del soggetto affidatario inadempiente la maggiore spesa sostenuta per affidare il servizio ad altro soggetto.

In ogni caso, pur in presenza di risoluzione del contratto, l'affidataria è tenuta a effettuare le prestazioni richieste fino alla data del subentro di altro soggetto nell'espletamento del servizio.

### **ART. 27**

# SPESE CONTRATTUALI - IMPOSTE E TASSE

L'affidataria è tenuta al pagamento di tutte le spese contrattuali, imposte e tasse, dovute secondo le leggi in vigore.

Per quanto riguarda l'I.V.A. si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in vigore.

# ART. 28 RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato, si applicano le disposizioni in materia contenute nella normativa vigente ed in particolare con riferimento alla Legge sulla contabilità dello Stato e relativo regolamento, alle Leggi sanitarie e di sicurezza, di carattere amministrativo, contabile e fiscale, oltre alle disposizioni contenute nei Codici Civili e di Procedura Civile, alla L. 214/1979 e al DPRS 26/6/1988.

Si applicano inoltre le leggi ed i regolamenti che potessero venire emanati nel corso del contratto, comunque attinenti al servizio oggetto di gara.

#### **ART. 29**

# VINCOLATIVITÀ DELLE OFFERTE

La presentazione dell'offerta implica l'accettazione integrale da parte dell'ente concorrente, di tutti, nessuno escluso, gli articoli del presente Capitolato e del bando di gara.